

Indicazioni relative all'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Sezione 3: Categorie di lavoratori e di aziende assoggettate
Art. 17 Aziende per le cure a domicilio

OLL 2**Art. 17**

Articolo 17

Aziende per le cure a domicilio

¹ Alle aziende per le cure a domicilio (Spitex) e alle persone in esse occupate per svolgere i compiti di cura e assistenza si applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica.

² Sono considerate aziende per le cure a domicilio le aziende che offrono servizi extraospedalieri di cura e assistenza alle persone che ne hanno bisogno.

Campo d'applicazione (capoverso 2)

Le aziende per le cure a domicilio offrono cure e assistenza a domicilio alle persone che ne hanno bisogno. Le prestazioni di base comprendono la cura, l'economia domestica e l'assistenza. Sono inoltre offerti pasti a domicilio e servizi di trasporto. Le disposizioni speciali sono applicabili a tutti i lavoratori impiegati direttamente o indirettamente per queste attività. Non sono invece applicabili al resto del personale (ad es. nell'amministrazione).

Disposizioni speciali applicabili (capoverso 1)

Articolo 4

Le aziende¹ per le cure a domicilio possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro notturno o domenicale se ciò è necessario a garantire i loro servizi alle persone bisognose. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono però essere osservate (v. commento dell'art. 4 OLL 2).